

STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUIGI TEDESCHI
VIA NICOLA SALA 29 - TEL. (0824) 24316 - 24830 - BENEVENTO

VISTI :

P.R.G.

legge 17/6/1942 n°1150 - l. r. n°14 del 20/3/1952



comune di

CIRCELLO

prov. di (BN)

SCALA
1: 000

SCHEMA DI ATTUAZIONE

ALL. N°

13

I PROGETTISTI

dott. ing. CARMINE DE FALCO

dott. ing. LUIGI TEDESCHI

elaboratore: arch. PIO CASTELLO
aiuto: Gerardo Parziale

data di elaborazione: GENNAIO 1987
riferimenti: P. 735

S O M M A R I O

ART. 1	-FINALITA' DELLE PRESENTI NORME.....Pag.	1
ART. 2	-MISURE DI SALVAGUARDIA:..... "	1
ART. 3	-RILASCIO DEL NULLA OSTA IN DEROGA ALLE PRESENTI NORME:..... "	1
ART. 4	-PARAMETRI ED INDICI URBANISTICO-EDILIZI... "	2
ART. 5	-APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEI DISTACCHI:..... "	3
ART. 6	-MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO E COM- PATIBILITA' GEO-SISMICA:..... "	4
ART. 7	-INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO:..... "	5
ART. 8	-OPERE DI URBANIZZAZIONE:..... "	5
ART. 9	-INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO:..... "	6
ART. 10	-SUDDIVISIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRI- TORIO COMUNALE IN ZONE TERRITORIALI OMOGE- NEE:..... "	7
ART. 11	-ZONE RESIDENZIALI:..... "	7
ART. 12	-ZONA RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO-ARTI STICO (A):..... "	8
ART. 13	-ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - B -... "	9
ART. 14	-ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C..... "	10
ART. 14 bis	-ZONE TERRITORIALI D1 - ARTIGIANALI E INDUSTRIALI..... "	10
ART. 14 ter	-ZONA TERRITORIALE D2 -COMMERCIALE-..... "	11
ART. 15	-SERVIZI GENERALI (ZONA S):..... "	12
ART. 16	-ZONA PARCO (P):..... "	13
ART. 17	-ZONA AGRICOLE:..... "	13
ART. 18	-AREE VINCOLATE A FASCE DI RISPETTO DELLE STRADE:..... "	15

ART. 19	-AREE VINCOLATE A FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA:....."	17
ART. 20	-AREE VINCOLATE A FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO:....."	17
ART. 21	-ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO O DI RIMBOSCHIMENTO FORESTALE:....."	17
ART. 22	-AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:....."	18
ART. 23	-AREE DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-MONUMENTALE:....."	18
ART. 24	-AREE DI INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE....."	18
ART. 25	-RECINZIONI:....."	19
ART. 26	-PARCHEGGI:....."	19
ART. 27	-LIMITI DI DISTANZA FRA I FABBRICATI TRA I QUALI SIANO INTERPOSTI STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI:....."	19
ART. 28	-DISTACCHI DAL FILO STRADALE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEGLI INSEDIAMENTI DEL P.R.G.:....."	20

ART. 1

Finalità delle presenti norme

Ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, é disciplinata dalle presenti norme tecniche, dalle cartografie e dal regolamento edilizio annesso al piano, ancorché dalle prescrizioni delle vigenti leggi statali e regionali regolanti la materia.

ART. 2

Misure di salvaguardia

A partire dalla data di adozione del P.R.G. fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 anni dalla delibera di adozione, é fatto obbligo al Sindaco (ai sensi della legge N°1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni) di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di concessione edilizia quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del P.R.G. adottato e non ancora approvato.

ART. 3

Rilascio del nulla-osta in deroga alle presenti norme

In applicazione dell'art.6 comma I° della legge Regionale N°14/1982, é delegato alla Giunta Provinciale il rilascio del nulla-osta per le concessioni edilizie in deroga alle norme dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi.

ART. 4

Parametri ed indici urbanistico-edilizi

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

1) - St = Superficie territoriale

Per superficie territoriale, si intende un'area comprendente le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria nonché la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate dal P.R.G. alla viabilità principale.

2) - Sf = Superficie fondiaria

Per superficie fondiaria, si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo unità di intervento di retto.

3) - Ic = Rapporto massimo di copertura, misurato in percentuale di superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria.

- 4) - $I_t =$ Indice di fabbricabilità territoriale - Esprime il volume massimo costruibile per ogni Ha di superficie territoriale S_t (mc/ha).
- 5) - $I_f =$ Indice di fabbricabilità fondiaria - Esprime il volume massimo costruibile per ogni mq. di superficie S_f (mc/mq.)
- 6) - $D_e =$ Distanza dagli edifici
- 7) - $D_c =$ Distanza dai confini
- 8) - $D_s =$ Distanza dalle strade
- 9) - $SC =$ Superficie coperta
- 10) - $H =$ Altezza del fabbricato
- 11) - $V =$ Volume

ART. 5

Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi

- A) L'indice di fabbricabilità territoriale I_t si applica nei casi ove per l'attuazione del piano è richiesto l'intervento urbanistico preventivo.
- B) L'indice di fabbricabilità fondiaria I_f specifica i volumi costruibili su ciascun lotto e si applica per la edificazione nei singoli lotti, sia nel caso in cui il piano si

attua mediante interventi urbanistici preventivi e sia nel caso in cui il piano si attua per intervento edilizio diretto.

C) Nella zona storica- ambientale (A); di completamento (B) è ammessa la costruzione sul filo stradale solo se previsto nel p.p.a.

D) Nel caso di intervento diretto la superficie Sf, corrisponde alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico ed a zone per attrezzature pubbliche di interesse locale e generale.

ART. 6

Modalità di attuazione del Piano e compatibilità geo-sismica

Il Piano si attua inderogabilmente secondo le prescrizioni normative geotecniche contenute nel Progetto geologico allegato.

Il P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle seguenti zone: zona residenziale di interesse storico - am-

bientale (A), di espansione (C).
Nelle zone di espansione (C), per i lotti che, in base alla situazione catastale esistente alla data di adozione del P.R.G., non superino una superficie di 1.000 mq. e che siano direttamente accessibili da vie, piazze o aree pubbliche, è consentito l'intervento edilizio diretto. L'intervento urbanistico preventivo è altresì previsto per le aree destinate ad edilizia economica e popolare.

ART. 7

Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio con richiesta di concessione ad edificare è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico esecutivo consistente in Piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata e d'ufficio o in Piani Particolareggiati riferiti ad una superficie minima di intervento fissato nelle varie zone dalle norme. Il piano urbanistico preventivo deve rispettare le destinazioni di zone indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

ART. 8

Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica e gas, la pubblica illuminazione ed il verde primario. Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco per il giuoco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognature, di adduzione idrica e gas, le linee elettriche, le attrezzature varie e di collegamento con le città e le zone già urbanizzate ecc. La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzanti, é determinata mediante apposita delibera comunale in conformità della legge 28/1/1977 N°10 e delle tabelle parametriche di cui all'art.5 della citata legge.

ART. 9

Intervento edilizio diretto

Nelle zone dove non é richiesto l'intervento urbanistico preventivo, l'edificazione dei singoli lotti é consentita previo rilascio di concessione, con le modalità e con gli oneri previsti dalla legge N°10/1977. Sono consentiti, altresì, interventi di ristrutturazione, conservazione tipologica, sostituzione edilizia e ampliamento di edifici se non contrastanti con le norme del P.R.G.

ART. 10

Suddivisione e classificazione del territorio
comunale in zone territoriali omogenee

In ottemperanza al disposto del D.M. 2/4/1968 N°1444, il territorio comunale é stato suddiviso in "zone omogenee" graficamente individuate e dimensionate nelle specifiche cartografie allegate al Piano, secondo la seguente classificazione:

1)-Zone residenziali

Zona di interesse storico-artistico-ambientale (A)

Zone di completamento (B)

Zone di espansione (C);

Zona D1 (artigianale-industriale)

Zona D2 (commerciale)

Zona E agricola (Zone E1 - E2)

Zona F servizi generali

Zona P parco pubblico

Aree vincolate

ART. 11

Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza nonché a quelle attività non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze, quali: negozi, servizi collettivi, studi professionali ed uffici, ecc. Sono ammesse anche botteghe artigianali per la produzione di manufatti tradizionali d'uso comune, purché non rumorose ed inquinanti e purché la loro sistemazione sia disciplinata in sede di piano urbanistico esecutivo.

Nelle zone residenziali sono pure ammesse le stazioni di servizio e di riparazione degli autoveicoli.

Le aziende e le attività agricole o artigiane, che insistono su aree classificate residenziali, possono continuare l'esercizio fino alla approvazione del Piano Particolareggiato esecutivo. Per tali fabbricati é consentita la ristrutturazione edilizia nei limiti dei volumi esistenti.

ART. 12

Zona residenziale di interesse storico-artistico (A)

In tali zone il piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato di Recupero) alla cui approvazione resta subordinata l'attività edificatoria. Pertanto, fino all'approvazione del piano esecutivo si applicheranno le seguenti norme:

Sugli edifici esistenti non vincolanti ai sensi della legge N°1089/1939, si possono effettuare esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, nonché eventuali ristrutturazioni che non alterino o compromettono le strutture tipologiche esistenti, il tutto senza alcun aumento del volume preesistente.

Per le operazioni suddette, si applicheranno le seguenti norme:

-If = 5.00 mc/mq., e comunque non superiore a quello preesistente computato senza tenr conto delle sovrastrutture

di epoca recente prive di valore storico;

-H = non superiore a quella preesistente, computata senza tener conto di sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

-De= non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive prive di valore storico.

Qualora mediante le operazioni suddette non sia possibile realizzare all'interno del volume preesistente locali di servizio o accessori indispensabili all'igiene dell'abitazione, allora sono consentiti lievi incrementi volumetrici e/o ampliamenti osservando un limite massimo di 50 mc. per ogni unità residenziale.

ART. 13

Zone residenziali di completamento - B -

Nelle zone così classificate dal P.R.G. sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio.

In tali zone il piano si attua mediante intervento edilizio diretto (concessione edilizia), applicando i seguenti indici:

Lotto minimo = 300 mq.

-If = 2.5 mc/mq.

-Ic = 0.70 mq/mq.

-H = 7.50 m.

~~-De= 5.00 m. o a confine per pareti non finestrate~~

-It= 1.6 mc/mq.

ART. 14

Zone residenziali di espansione C

In tali zone il Piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo (Piano di Zona, Piano di Lottizzazione Convenzionata), alla cui approvazione resta subordinata l'attività edificatoria. Nella formazione dello strumento urbanistico, si applicano i seguenti indici:

-Sm=5.000 mq. per le lottizzazioni e 400 mq. per i lotti di intervento edilizio;

-IF = 1.5 mc/mq.

-IC = 0.50 mq/mq.

-De = m.10

-Dc = m.5

-H = m.7.50

-It = 0.7 mc/mq.

ART. 14 bis

Zone territoriali D1 - Artigianali e Industriali

Nelle zone territoriali omogenee di tipo D1 (artigianali e industriali) il piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo (piano per gli insediamenti produttivi ex legge 865/71).

Tali zone sono destinate ad edifici e attrezzature per le attività artigianali industriali, per tutti gli impianti tecnologici connessi.

E' consentita la edificazione degli alloggi per il titolare nonché del custode, addetto agli impianti, nella misura di

un massimo di 150 mq. utili per ogni azienda operante.

In sede di formazione lo strumento urbanistico preventivo (P.I.P.) l'indice di copertura é stabilito nella misura di 1/5 (un quinto) della superficie fondiaria utilizzabile per ogni impianto produttivo.

Gli indici e i parametri sono i seguenti:

Lotto minimo	2.000 mq.
De	15 mt.
Dc	7 mt.
Ds	8 mt.
hmax	7 mt.
Ic	1/5 del lotto

In sede di formazione dello strumento urbanistico preventivo devono essere previsti standards urbanistici (verde attrezzato e parcheggi pubblici) nella misura 12 mq/ 100 mc.

ART. 14 ter

Zona territoriale D2 (commerciale)

La zona territoriale D2 (commerciale) é destinata ad attività di vendita dei generi previsti dalle tabelle di cui al DM 30/8/71 e 28/4/76; é consentita altresì la costruzione dell'alloggio del titolare nonché del custode nella misura di un massimo di 200 mq. utili per ogni azienda operante.

Il piano si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	1.500 mq.
De	10 mt.
Dc	5 mt.
Ds	7 mt.
h max	10.50 mt.

Ic

1/5 del lotto

E' prescritto la sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici di ogni singolo lotto a verde e a parcheggio.

ART. 15

SERVIZI GENERALI (ZONA F)

Zone per attività e impianti di interesse comune

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

-Sm=pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura;

-If= 3.00 mc/mq.

-Ic= 0.50 mq/mq.

-De= H, con un minimo assoluto di m.10.00

-Dc= H/2 con un minimo assoluto di m.5.00

-Accessori= consentiti nel limite del 5% del volume costruito

-Spazi interni= consentiti tutti i tipo.

ART. 16

ZONA PARCO (P)

Tali zone sono destinate alle aree per parchi, giochi e sports nonché alla rete pedonale di sosta.

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco, ritrovi, ristoranti, chioschi, per la vendita di bevande o giornali, bar e simili.

Costruzione e/o attrezzature possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a parco le aree di pertinenza delle costruzioni stesse.

Il verde ornamentale eventualmente esistente dovrà essere conservato. In tali zone il piano si attua per intervento diretto.

ART. 17

Zona agricole

a) ATTIVITA' ESTRATTIVA

Nelle zone agricole, in assenza di vincoli, l'esercizio

di queste attività é consentito a condizione del rispetto delle leggi statali e regionali e comunque nella salvaguardia dei valori ambientali ed idrogeomorfologici. La concessione del Sindaco é rilasciata solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legislazione in materia. Le superfici coperte per la realizzazione delle opere connesse all'esercizio estrattivo non possono superare 1/10 dell'area di proprietà. I contributi per le concessioni di cui sopra vengono determinati a norma dell'art.10- I° Comma della legge 28/1/1977 N°10.

Il piano si applica per intervento diretto applicando i seguenti indici:

B) Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura vale quanto segue:

a) Per le sole residenze:

If= viene articolato in relazione alle destinazioni colturali in atto, applicando i seguenti valori:

zona "E1" boschi, incolti, pascoli	0.003 mc/mq
zona "E2" seminativi, colture legnose agrarie	0.03 mc/mq

- H = 8.00 m.

- De= 10.00 m.

- Dc= 5.00 m.

b) Per i fabbricati rurali extra residenziali (Pertinenze)

La costruzione dei fabbricati rurali extra residenziali

quali: porcili, silos, serbatoi idrici, rimesse macchine agricole, depositi, ecc. é subordinata all'osservanza dei seguenti indici:

-If = 0.09 rispetto all'intero fondo agricolo

-H = in relazione al tipo d'impianto

-De = m.10.00

-Dc = m.10.00

c) Per le costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli:

-Sm = 10.000 mq.

-IC = 1/3 (un terzo) rispetto all'intero fondo

-H = in relazione all'impianto

-Dc = m.20.00

d) Per le costruzioni destinate ad allevamenti zootecnici
La concessione ad edificare costruzioni per allevamenti zootecnici é rilasciata nelle aree ove le destinazioni colturali prevalenti siano: boschive, incolte, pascolive.

-Sm = 10.000 mq.

-IC = 0.05 mq/mq. rispetto all'intero fondo agricolo

-H = in relazione all'impianto

-Dc = m.20

ART. 18

Aree vincolate a fasce di rispetto delle strade

Tali fasce di rispetto sono previste dal P.R.G. in ottempe-

ranza del D.I. 1/4/1968 N°1404 a protezione dei nastri stradali e all'esterno dei centri edificati per la salvaguardia della viabilità esistente e di previsione.

In tali fasce non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale o produttivo (industriale, artigianale e commerciale), sono ammesse solo le seguenti destinazioni:

- a) ampliamenti delle corsie esistenti o di previsione del P. R.G.
- b) Insediamento di ulteriori allacciamenti viari
- c) Parcheggi pubblici
- d) Percorsi pedonali e ciclabili
- e) Piantumazione e sistemazione a verde
- f) Coltivazioni agricole e conservazione dello stato della natura.

A titolo precario e mediante apposita convenzione, é ammessa l'installazione in dette fasce con strutture prefabbricate recuperabili, di:

- 1) Impianti o stazioni di servizio per la distribuzione del carburante degli autoveicoli, opportunamente intervallati ad una distanza reciproca non inferiore ad un minimo assoluto di 500 m.
- 2) Costruzioni non residenziali a servizio diretto dell'agricoltura, quali: depositi di prodotti agricoli e rimessa di veicoli rurali.

ART. 19

Aree vincolate a fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Salvo che per le opere pubbliche legate alla regimentazione delle acque di demanio lungo le sponde dei fiumi, é vietato ogni nuova edificazione per una fascia di profondità pari a mt.25 dal limite del demanio.

ART. 20

Aree vincolate a fasce di rispetto del Cimitero

Nelle aree ricadenti nella fascia di m.100.00 dal perimetro esterno del Cimitero sono vietate inderogabilmente nuove costruzioni.

ART. 21

Zone a vincolo idrogeologico o di rimboschimento forestale

In tali zone la trasformazione del territorio ivi compresa la edificazione di nuovi edifici, é attuata previa autorizzazione degli organi competenti, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30/12/23 N°3267, del R.D. 16/5/26 e del D.P.R. 24/7/1977 N°616.

Le istanze di concessioni edilizie vanno inoltrate al Comune previo parere della competente Comunità Montana dell'Alto Tammaro.

ART. 22

Aree di interesse archeologico

Nelle aree di località "MACCHIA" di interesse archeologico, vincolate con D.M. 20/7/1983 ai sensi degli artt.1 e 3 della legge 1089, é necessario acquisire, per ogni attività di trasformazione del territorio, il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica e della Amministrazione Comunale in sede di tutela ambientale.

In tali aree si applicano le limitazioni stabilite dalle leggi 1/6/39 N°1089 e 29/6/39 N°1497 e Regolamento 3/6/40 N°1357.

ART. 23

Aree ed edifici di interesse storico-monumentale

Gli interventi edilizi di ampliamento o trasformazione sono consentiti previo inderogabile benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dell'Amministrazione Comunale in sede di tutela ambientale.

ART. 24

Aree di interesse paesistico-ambientale
e Regio Tratturo

Nelle aree di località "CASALDIANNI" di interesse paesistico-ambientale é necessario acquisire, ai fini edificatori, il parere preventivo della Commissione Beni Ambientali Comunale.

Non sono ammesse nuove costruzioni senza autorizzazione della Soprintendenza ai BB.AA. nella fascia di mt.200.00 dal tracciato del Regio Tratturo.

ART. 25

Recinzioni

Nelle zone di completamento (B) ed in quelle di espansione (C) é consentita la realizzazione di recinzioni a filo stradale purché non siano di ostacolo alla visibilità sulla rete viaria e subordinatamente all'impegno del proprietario di procedere a sua cura e spese alla rimozione della recinzione stessa in caso di modifica della sede stradale. Nelle restanti zone sono consentite recinzioni a filo stradale a condizione che l'altezza della parte piena sia non superiore a cm.70.

ART. 26

Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

ART. 27

Limiti di distanza fra i fabbricati tra i quali siano interposti strade destinate al traffico dei veicoli

Nelle zone di espansione tipo B e C

Le distanze minime tra i fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco dei singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

-m.5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7.00

-m.7.50 per lato, per strade di larghezza comprese tra m.7.00 e m.15.00

-m.10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.00.

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

ART. 28

Distacchi dal filo stradale al di fuori del perimetro degli insediamenti del P.R.G.

Per le costruzioni da effettuare fuori del perimetro, si debbono osservare le distanze minime a protezione del nastro stradale indicate dal Decreto Ministeriale dell'1/4/1968, in rapporto alla natura della strada ed alla classificazione delle strade stesse; escluse le strade vicinali o di bonifica.